



CITTÀ DI BIBBIENA

UNITA' ORGANIZZATIVA N.2
Servizio SERV. PERSONA, ISTR. PUBBL., CULTURA,SPORT,TURISMO

DETERMINAZIONE

REG. INTERNO N. 240 DEL 22-04-2026

REG. GENERALE N. 783 DEL 22-04-2026

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 1/2026 E DELLA DGR N. 163/2026 -RIFORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ERP (BANDO ANNO 2024) PER LE SOLE POSIZIONI RESIDUE IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l'art. 4;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che:

- l'art. 107 comma 2 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 assegna ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108;
- ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. 31/03/2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" fa carico ai dirigenti la responsabilità esclusiva per l'attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa svolta dagli stessi mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- come previsto dal comma 2 dell'art. 109 del D.lgs. 267/2000 nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lettera d), possono essere attribuite, a seguito di

provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ed anche in deroga a ogni diversa disposizione;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente atto in quanto nominata Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 "Servizi pubblica istruzione, cultura e sport" con decreto del Sindaco n. 35 del 13/09/2024;

VISTI:

- la LRT n. 02/2019 stabilisce la disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni locativi degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- La **Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/01/2026, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della L.R.T. n. 2/2019, nella parte in cui richiama l'Allegato B, lettera c-1) relativo ai punteggi per la cosiddetta "residenzialità storica";
- La **Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 163 del 26/02/2026**, avente ad oggetto gli indirizzi interpretativi per la formazione delle graduatorie ERP a seguito della citata pronuncia della Consulta;

RICHIAMATI:

- La determinazione n. 268 del 16/02/2024 è stato approvato il Bando di concorso finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP periodicamente disponibili nell'ambito del Comune di Bibbiena e nel Comune di Pratovecchio Stia;
- la determinazione n. 1021 del 23/07/2024 è stata approvata la graduatoria definitiva di assegnazione degli alloggi;
- Il principio generale per cui l'approvazione di una nuova graduatoria definitiva determina la contestuale **cessazione di efficacia di ogni graduatoria precedente**, rendendo la graduatoria approvata con atto n. 1021 del 23/07/2024 l'unico strumento vigente per le assegnazioni ordinarie di alloggi ERP nel Comune di Bibbiena;

CONSIDERATO che:

- Secondo l'indirizzo regionale, lo stato del procedimento del Comune di Bibbiena rientra nella "**Casistica B**" (graduatoria approvata e assegnazioni parzialmente formalizzate), che impone di distinguere tra situazioni consolidate e situazioni ancora emendabili;
- L'Amministrazione ha l'obbligo di conformare i propri atti ai principi di legalità costituzionale e di non discriminazione, assicurando che i criteri di accesso agli alloggi ERP garantiscano la centralità della condizione di bisogno economico e sociale;
- È necessario procedere alla rimozione d'ufficio dei punteggi attribuiti in forza di norme dichiarate incostituzionali, al fine di ripristinare la piena parità di trattamento tra i richiedenti inseriti nella graduatoria vigente;
- Alla data di pubblicazione della richiamata sentenza costituzionale risultavano già perfezionati n. 7 **provvedimenti di assegnazione, come da elenco che si allega al presente provvedimento e n. 3 richiedenti che non hanno accettato l'alloggio senza giustificato motivo e pertanto sono stati tolti dalla graduatoria**, i quali costituiscono rapporti giuridici esauriti e consolidati in capo ai destinatari e restano pertanto fermi a tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento;

DATO ATTO che, relativamente alla graduatoria definitiva di cui sopra, l'Amministrazione ritiene che il **ricalcolo d'ufficio dei punteggi** per le n. 41 istanze residue rappresenti la misura

più idonea, proporzionata e sufficiente a rimuovere gli effetti dei criteri dichiarati illegittimi, garantendo al contempo la continuità dell'azione amministrativa e la stabilità delle procedure consolidate;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico – amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore competente ad adottare il presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile del procedimento, né gli istruttori della pratica in questione;

DATO ATTO che la sottoscrizione della presente determinazione, ai fini della sua adozione, costituisce altresì attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 nonché dell'art. 5 comma 3 del regolamento comunale per i controlli interni;

DISPONE

1. Di prendere atto dell'intervenuta incostituzionalità della lett. c-1 dell'allegato B alla L.R. 2/2019 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026 e degli indirizzi interpretativi forniti dalla Giunta Regionale Toscana con Deliberazione n. 163 del 26/02/2026;
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'**Elenco aggiornato delle istanze residue in attesa di assegnazione** relative al Bando ERP 2024, composto da n. 41 nuclei familiari (All. 1);
3. Di dare atto che il suddetto elenco scaturisce dal ricalcolo d'ufficio dei punteggi con esclusione dei criteri di "residenzialità storica" (L.R. 2/2019, All. B, lett. c-1) in ottemperanza alla Sentenza 1/2026 della Corte Costituzionale;
4. Di confermare la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle n. 7 assegnazioni già formalizzate alla data del 14/01/2026, le quali restano disciplinate dalla graduatoria originaria in quanto rapporti giuridici esauriti e non soggetti a revisione, come da elenco che si allega al presente provvedimento (All. 2);
5. Di stabilire che il presente elenco costituisce, dalla data della sua pubblicazione, l'unico atto di riferimento per lo scorrimento e le future assegnazioni di alloggi ERP;
6. che, così come previsto dall'art. 4, lettera B del Bando, non verrà inoltrata nessuna comunicazione personale all'indirizzo dei singoli interessati in merito all'esclusione o collocazione nella graduatoria definitiva e che il presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio, sull'home page e nell'apposita sezione Sociale – ERP del sito istituzionale del Comune di Bibbiena nonché disponibile presso l'Unità Organizzativa n. 2.
7. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi dell'art.3 – comma 4 – della Legge 7.8.1990, n.241, si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o, comunque, dalla data di piena conoscenza del provvedimento.

Responsabile del Procedimento: Cristina Moraldi

IL RESPONSABILE DELL'U.O. n. 2

Dott.ssa Michela Cungi

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.*